

**procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - in genere
– Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014**

Accoglimento per pagamento della somma ingiunta - Conseguenze - In ordine alle spese processuali. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014

Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014